Metodo Giuridico
Ius et Ratio • ISSN 3103-7305

RIVISTA GIURIDICA ONLINE • ISSN 3103-7305
NOTA A SENTENZA • DIRITTO E GIURISPRUDENZA

# La responsabilità dei soci non amministratori tra dolo e ingerenza

*Limiti dell'estensione risarcitoria e rigore dell'onere probatorio nell'ordinanza di Cassazione Civile n. 1358/2026*

AT Attilio Taverniti Diritto Civile & Diritto Societario 11 Novembre 2026 Lettura 12 min

**SCHEDA PRONUNCIA**

ORGANO GIUDICANTE
**Cassazione Civile**

ESTREMI PROVVEDIMENTO
**ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1358**

NORME DI RIFERIMENTO
**Art. 2476 Codice civile • Art. 2392 Codice civile • Art. 2055 Codice civile**

DECISIONE
Rigetta i ricorsi

## PRINCIPIO DI DIRITTO / MASSIMA REDAZIONALE

*In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio non amministratore ex art. 2476, comma 8, cod. civ. presuppone che questi abbia concorso intenzionalmente alla decisione o autorizzazione di specifici atti di gestione dannosi per la società, i soci o i terzi. Ne consegue che la fattispecie postula la piena e preordinata consapevolezza del compimento dell'atto gestorio lesivo, qualificabile come stato soggettivo doloso, restando esclusa qualsiasi imputazione fondata su mera colpa o su omessa vigilanza.*

**Stato della questione e quadro aggiornato al 11 Novembre 2026:** La giurisprudenza di legittimità consolida il perimetro applicativo dell'art. 2476, comma 8, cod. civ., richiedendo per l'affermazione della responsabilità solidale del socio non amministratore la dimostrazione rigorosa del dolo intenzionale e della puntuale ingerenza gestoria.

### ABSTRACT (ITALIANO)

**Abstract:** Il presente contributo analizza il regime della **responsabilità dei soci non amministratori** nella società a responsabilità limitata alla luce dell'ordinanza della **Cassazione Civile n. 1358/2026**. L'indagine esamina i presupposti costitutivi del **concorso nell'illecito gestorio** previsto dall'art. 2476, comma 8, cod. civ., soffermandosi sulla concreta consistenza dell'ingerenza e sulla necessaria qualificazione dell'elemento soggettivo in termini di **dolo intenzionale**, con la conseguente esclusione di qualsiasi rimprovero per mera colpa o difetto di vigilanza. Vengono infine approfonditi i riflessi processuali sul riparto dell'onere probatorio e sulle strategie difensive nell'ambito del contenzioso societario.

### ABSTRACT (ENGLISH)

*This article examines the joint liability of non-managing shareholders in limited liability companies pursuant to Article 2476, paragraph 8, of the Italian Civil Code, in the light of the recent ruling of the Supreme Court of Cassation no. 1358/2026. The study focuses on the subjective requirement of intentional intent and managerial interference, confirming the strict exclusion of negligence or lack of supervision, while outlining the procedural burden of proof and defense strategies in corporate litigation.*


## Punti chiave dell'analisi

**01.**
**Natura dell'ingerenza gestoria:**
La responsabilità solidale postula che il socio non amministratore abbia concorso all'adozione o all'autorizzazione di specifici atti dannosi rientranti nella competenza degli amministratori.

**02.**
**Requisito indefettibile del dolo:**
Il dato positivo dell'avverbio intenzionalmente esige la piena consapevolezza e volizione dell'atto lesivo, escludendo l'imputazione per negligenza, colpa o difetto di vigilanza.

**03.**
**Compensi professionali privi di causa:**
L'ordinanza n. 1358/2026 ravvisa la mala gestio concorrente nella riscossione di compensi ingiustificati da parte del socio in una fase di inattività operativa della società.

**04.**
**Ripartizione dell'onere probatorio:**
Grava sull'attore l'onere di allegare e provare l'interferenza causale e l'intento doloso, mentre la puntuale quantificazione del danno può intervenire in corso di causa.

## 01. IL QUADRO FATTUALE E L'ORDINANZA N. 1358/2026: COMPENSI INGIUSTIFICATI E MALA GESTIO

Il contenzioso originato dalla gestione delle società a responsabilità limitata sottopone con frequenza alla giurisprudenza di legittimità complesse vicende di commistione tra prerogative proprietarie e conduzione dell'impresa, rendendo quanto mai attuale la perimetrazione della **responsabilità dei soci non amministratori**. La controversia culminata nell'ordinanza della **Cassazione Civile, 21 gennaio 2026, n. 1358**[1], trae origine dalla puntuale **iniziativa giudiziaria** intrapresa dal titolare di una partecipazione pari al venti per cento del capitale di una società immobiliare, il quale lamentava plurimi e reiterati atti di mala gestio posti in essere dall'**amministratore unico** — detentore del quaranta per cento — in concorso con un altro socio, parimenti titolare di una quota qualificata, cui erano state affidate specifiche **consulenze contabili e fiscali**.

Nel giudizio di merito, la **Corte di appello di Bologna**, confermando quasi integralmente la statuizione del Tribunale, aveva accertato una serie articolata di **condotte distrattive** e lesive dell'integrità patrimoniale della compagine sociale. Segnatamente, i giudici territoriali avevano qualificato come indebiti gli esborsi eseguiti in favore dell'amministratore a titolo di **rimborso per finanziamenti soci** privi di riscontro documentale, le restituzioni di **spese personali** sostenute mediante carta di credito aziendale, nonché i pagamenti diretti di fatture emesse da una ditta individuale riconducibile al gestore medesimo per **cantieri mai avviati**. Accanto a siffatte condotte di immediata evidenza distrattiva, l'indagine peritale e il vaglio giudiziale si erano soffermati sulla corresponsione di ingenti **compensi professionali** in favore del socio non amministratore per complessivi euro 94.986,61, asseritamente maturati per attività di consulenza ed elaborazione dati contabili.

L'elemento di peculiare interesse sostanziale risiede nella circostanza che i predetti pagamenti professionali erano intervenuti in una fase temporale nella quale la compagine versava in una condizione di sostanziale **inattività operativa**, protrattasi a far data dal 2007. In siffatta situazione economico-aziendale, le prestazioni dichiarate nelle parcelle non trovavano alcuna **preventiva pattuizione contrattuale** né un'effettiva corrispondenza in **utilità patrimoniali** per l'ente, risolvendosi per la quota eccedente il **limite di euro 75.000,00** in attribuzioni monetarie prive di **causa giustificativa**. La Corte territoriale aveva pertanto condannato il socio non amministratore, in solido con l'amministratore formale, al risarcimento dei danni entro la soglia concorrente di euro 78.186,61, detratte unicamente le componenti relative a **ritenute fiscali e previdenziali** debitamente versate all'erario.

Avverso tale pronuncia, il socio condannato proponeva **ricorso per cassazione** deducendo, per quanto rileva ai fini della fattispecie di responsabilità, la carenza di motivazione sulla **congruità delle proprie prestazioni** e la falsa applicazione dell'**art. 2476, comma 8, cod. civ.**, sostenendo di non aver mai adottato o autorizzato alcuna delibera o decisione dannosa, essendosi limitato a incassare il corrispettivo di fatture emesse per attività intellettuale. La Suprema Corte ha tuttavia disatteso l'impostazione difensiva, ribadendo che la **condotta di ingerenza** non presuppone necessariamente una delibera formale: quando il socio richiede e percepisce **compensi ingiustificati**, cooperando consapevolmente all'impoverimento sociale, assume la veste sostanziale di **cogestore dell'atto lesivo**, rispondendo pienamente del pregiudizio cagionato alla società.

## 02. LA FATTISPECIE DELL'ART. 2476 C.C.: CONCORSO NELL'ILLECITO E NATURA DELLA SOLIDARIETÀ

### 2.1 — Presupposti normativi ed evoluzione tipologica della S.r.l.

L'architettura sistematica delineata dalla **riforma del diritto societario** del 2003 ha profondamente rimodellato la struttura della società a responsabilità limitata, emancipandola dal tradizionale archetipo di compagine azionaria minore per configurarla quale **modello organizzativo autonomo** e permeabile a marcati **tratti personalistici**. In tale rinnovato assetto codicistico, l'estensione della responsabilità risarcitoria al socio non investito di cariche gestorie trova la propria fonte normativa nell'art. 2476, comma 8, cod. civ., ai sensi del quale «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi». La ratio della previsione risiede nel sensibile accrescimento dei **diritti amministrativi e di controllo** attribuiti al singolo quotista, cui corrisponde, quale naturale contrappeso ordinamentale, l'assunzione di una responsabilità patrimoniale qualora egli abbandoni la posizione di mero investitore per incidere direttamente sulla **conduzione sociale**.

Sotto il profilo comparativo, la disciplina in esame segna una netta discontinuità rispetto al modello della **società per azioni** regolato dall'art. 2392 cod. civ., ove vige una rigorosa **separazione organica** tra la proprietà azionaria e le funzioni

gestorie. Mentre nella compagine azionaria l'azionista non risponde degli atti di amministrazione — rimanendo l'azione risarcitoria circoscritta all'organo esecutivo per violazione del dovere di operare con la **diligenza professionale richiesta** dalla natura dell'incarico —, nella società a responsabilità limitata il legislatore ha codificato una fattispecie tipizzata di **concorso nell'illecito gestorio**. Tale estensione, lungi dal configurare una presunzione di corresponsabilità per i fatti di mala gestio imputabili all'organo amministrativo, postula una condotta attiva di **co-decisione o autorizzazione espressa**, mantenendo integro il principio della **limitazione del rischio patrimoniale** per il socio che si astenga da indebite intromissioni.

### 2.2 — Natura della solidarietà e nesso causale tra condotta e danno

La qualificazione dogmatica della responsabilità sancita dall'art. 2476, comma 8, cod. civ. si innesta nel paradigma generale delle **obbligazioni risarcitorie solidali** disciplinato dall'art. 2055 cod. civ., il quale dispone che «se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Nondimeno, l'interprete deve attentamente considerare che il vincolo di **solidarietà passiva** tra amministratore e socio non si esaurisce nella mera identità dell'oggetto patrimoniale dovuto (*eadem res debita*), bensì richiede la dimostrazione di una coincidente causa costitutiva del titolo risarcitorio (***eadem causa obligandi***), individuabile nell'accertato concorso di entrambi i soggetti nella **medesima operazione dannosa**. Come osservato anche nella recente analisi sistematica della **responsabilità degli amministratori di S.r.l.**, la co-responsabilità non nasce dalla mera titolarità della quota, ma dall'effettiva **cooperazione causale** alla lesione del patrimonio dell'ente.

Ne deriva che l'accertamento giudiziale impone la puntuale ricostruzione del **nesso eziologico** intercorrente tra l'apporto causale del socio e l'**evento lesivo** prodotto dall'amministratore formale. L'ingerenza del quotista deve aver svolto un'efficacia determinante o quantomeno concorrente nella deliberazione o nell'attuazione dell'operazione societaria pregiudizievole, risultando insufficiente una generica adesione ideale o una **condotta meramente omissiva**. Nel riparto interno tra condebitori solidali troveranno quindi applicazione i criteri graduatori fondati sulla **gravità delle rispettive colpe** e sull'entità delle conseguenze dannose cagionate, preservando la **funzione distributiva e compensativa** propria dell'azione sociale di responsabilità.

## 03. LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI NON AMMINISTRATORI: IL DOLO COME REQUISITO INDEFETTIBILE E L'INGERENZA

### 3.1 — Come si accerta il dolo intenzionale e l'ingerenza nella gestione

Il baricentro ermeneutico della disposizione codicistica si fonda sull'**avverbio modale intenzionalmente**, la cui portata precettiva è stata oggetto di attenta disamina nella recente **giurisprudenza di legittimità**. Come scolpito dall'ordinanza della **Cassazione Civile, 13 dicembre 2025, n. 32545** [2], il legislatore ha inteso delimitare rigorosamente l'ambito applicativo della **solidarietà passiva** alle sole ipotesi in cui emerga la piena consapevolezza e la **deliberata volizione** della condotta pregiudizievole da parte del socio. Il dato testuale esige l'accertamento di un vero e proprio **stato soggettivo doloso**: la responsabilità risarcitoria sorge unicamente se il quotista si sia lucidamente rappresentato l'**ingerenza nelle scelte gestorie** e abbia, ciononostante, voluto determinare o autorizzare il compimento dell'atto dannoso per il patrimonio sociale o per i creditori.

Sul piano probatorio, l'**accertamento del dolo** non impone la dimostrazione di un **dolo specifico** o di una preordinata intenzione di arrecare danno alla società (animus nocendi), essendo sufficiente la prova della **coscienza e volontà dell'ingerenza gestoria** nella piena consapevolezza della **natura lesiva o distrattiva** dell'operazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che la fattispecie non può essere surrogata da un **rimprovero di mera negligenza**,

imprudenza o imperizia: la colpa, in qualsiasi sua gradazione, resta inidonea a fondare la condanna risarcitoria del socio non amministratore, scongiurando il rischio che la **titolarità della partecipazione** si trasformi in una garanzia fideiussoria generale per gli insuccessi imprenditoriali della compagine.

### 3.2 — Ingerenza gestoria e perimetro di distinzione rispetto all'amministratore di fatto

Sotto il profilo concettuale e sistematico, occorre tracciare una netta **linea di demarcazione** tra la condotta del socio che concorre nel singolo atto dannoso e la figura dell'**amministratore di fatto**. Mentre quest'ultimo si caratterizza per l'**esercizio sistematico, continuo e generalizzato** dei poteri inerenti al **governo dell'ente** — assumendo di fatto le funzioni direttive e rispondendo dell'intero andamento dell'impresa verso la società, i soci e i terzi —, il socio non amministratore contemplato dall'art. 2476, comma 8, cod. civ. risponde unicamente nei limiti del singolo atto di gestione da lui deciso o autorizzato. L'ingerenza assume rilievo quale **illecito istantaneo o frazionato**, che non trasforma il quotista in gestore generale, ma ne circoscrive la **sanzione risarcitoria** all'entità della lesione direttamente ricollegabile alla specifica condotta approvata.

Tale distinzione riverbera conseguenze pratiche decisive sul piano dell'**imputazione risarcitoria**: l'ingerenza può manifestarsi mediante un'influenza determinante esercitata sull'amministratore formale attraverso **patti parasociali**, **direttive vincolanti** ovvero accordi negoziali stipulati in **conflitto di interessi**, purché l'atto esorbiti dalle competenze ordinarie dei soci e investa il perimetro proprio delle **scelte gestorie**. Ove manchi un **inserimento organico e continuativo** nelle dinamiche esecutive dell'impresa, il socio non diviene amministratore di fatto e non può essere chiamato a rispondere del **complessivo deficit fallimentare** o delle perdite ordinarie d'esercizio, rimanendo la sua obbligazione confinata ai confini dell'atto concretamente autorizzato.

### 3.3 — Limiti applicativi ed esclusione della responsabilità per difetto di vigilanza

Un fondamentale chiarimento sui **confini applicativi dell'istituto** giunge dall'ordinanza della **Cassazione Civile, 6 luglio 2023, n. 19191** [3], la quale opera un rigoroso **distinguishing** rispetto alla posizione degli **amministratori non esecutivi** e dei componenti dell'**organo di controllo**. In quella vicenda contenziosa, la **curatela fallimentare** aveva preteso di imputare ai soci una responsabilità solidale per aver omesso di promuovere il procedimento di **liquidazione giudiziale** ex art. 2485 cod. civ. alla scadenza del termine di durata della società, lasciando che l'amministratore proseguisse l'attività d'impresa in violazione dei **doveri conservativi**. La Suprema Corte ha fermamente disatteso la prospettazione attorea, ribadendo che la norma non trova applicazione rispetto a **condotte omissive** o a contestazioni di **omessa vigilanza** sulla gestione sociale.

A differenza di quanto previsto per gli organi gestori e sindacali, sui quali grava un preciso obbligo di attivazione per la **salvaguardia del capitale**, i **poteri di ispezione e di consultazione** dei libri sociali assicurati al socio dall'art. 2476, comma 2, cod. civ. costituiscono **facoltà di controllo partecipativo** apprestate a tutela del proprio investimento, e non un dovere giuridico sanzionabile patrimonialmente. La fattispecie di **responsabilità dei soci non amministratori** non si estende, pertanto, alle ipotesi di mera inerzia, tolleranza passiva o noncuranza informativa; una diversa interpretazione finirebbe per cancellare surrettiziamente la distinzione funzionale tra proprietà e amministrazione, trasformando i penetranti diritti di informazione del quotista in un'insostenibile fonte di rischio risarcitorio fondato su **colpa omissiva**.

## 04. RIPARTIZIONE DELL'ONERE PROBATORIO, PERIMETRAZIONE DEGLI ATTI E STRATEGIE DIFENSIVE

### 4.1 — Ripartizione dell'onere probatorio e allegazione del danno patrimoniale

Sotto il profilo del **diritto processuale** e dell'**istruzione probatoria**, l'azione di responsabilità promossa contro il socio non amministratore soggiace alla **regola generale di scomposizione** delle fattispecie sancita dall'art. 2697 cod. civ. Chi agisce in giudizio — sia esso il singolo socio attore in via surrogatoria, la società in bonis o il curatore fallimentare — ha l'onere di allegare e dimostrare con puntualità tutti gli **elementi costitutivi della pretesa** risarcitoria: l'avvenuto compimento di un **atto gestorio pregiudizievole** da parte degli amministratori formali, l'effettivo **apporto concorsuale del socio** mediante decisione o autorizzazione, la sussistenza dello **stato soggettivo doloso** e il nesso di **derivazione causale** immediata e diretta con il danno lamentato.

Sul piano della **specificazione della domanda risarcitoria**, la giurisprudenza di legittimità ha opportunamente chiarito che l'**onere di allegazione** non esige l'immediata e puntuale **quantificazione aritmetica del pregiudizio** fin dall'**atto introduttivo della lite**. L'attore assolve al proprio onere processuale descrivendo compiutamente le condotte illegittime e la specifica **lesione patrimoniale** inferta all'ente (quali l'avvenuta distrazione di disponibilità bancarie o il pagamento di compensi non dovuti), consentendo ai convenuti di esercitare appieno il diritto di difesa sul terreno causale; la successiva e definitiva determinazione del quantum risarcitorio ben può intervenire all'esito delle risultanze della **consulenza tecnica contabile** disposta nel corso del processo.

> *L'estensione della responsabilità al socio non amministratore postula la rigorosa prova dell'ingerenza dolosa nel singolo atto lesivo, precludendo che i diritti informativi si convertano in una presunzione di corresponsabilità per il dissesto dell'ente.*

### 4.2 — Strategie difensive nel contenzioso societario e perimetrazione degli atti

Le linee guida per la conduzione delle **strategie difensive** nell'interesse del **socio convenuto** devono imperniarsi sulla netta dissociazione tra il piano delle **valutazioni programmatiche** e quello della concreta **attuazione gestoria**. In sede di contenzioso, la difesa del quotista è chiamata a eccepire con fermezza l'assenza di un effettivo **vincolo di mandato o di induzione** nei confronti dell'organo amministrativo, dimostrando che eventuali **accordi parasociali** o **delibere di indirizzo generale** non integravano un'autorizzazione vincolante né imponevano all'amministratore il compimento di **atti contra legem**. L'amministratore conserva, infatti, l'obbligo inderogabile di valutare in piena autonomia la **convenienza e legalità di ogni operazione** prima di darvi esecuzione patrimoniale.

Un secondo **presidio difensivo** di primaria importanza riguarda la rigorosa eccezione di **difetto dell'elemento psicologico**. Qualora l'atto contestato si inserisca nell'ordinario svolgimento di **prestazioni professionali** o di apporti negoziali resi in favore dell'ente, grava sulla difesa del socio valorizzare l'esistenza di un **titolo negoziale astrattamente valido**, la **congruità delle tariffe applicate** e l'effettività dell'attività intellettuale espletata, disarticolando la presunzione di un **concorso doloso nella mala gestio**. In ogni caso, il difensore dovrà contrastare qualsiasi tentativo di riversare sul socio l'intero **deficit concorsuale**, delimitando rigorosamente il risarcimento al solo nocumento direttamente scaturito dal singolo atto autorizzato.

| Parametro Giuridico | Socio Non Amministratore (art. 2476, c. 8) | Amministratore di Diritto (art. 2476, c. 1) |
|---|---|---|
| **Elemento Soggettivo** | Dolo intenzionale (coscienza e volontà dell'atto dannoso) | Colpa e dolo (diligenza esigibile ex lege) |
| **Oggetto della Condotta** | Singoli atti gestori specificamente decisi o autorizzati | Gestione complessiva dell'ente e conservazione del patrimonio |
| **Dovere di Vigilanza** | Escluso (mera facoltà di controllo partecipativo) | Obbligatorio e sanzionato per omessa attivazione |
| **Onere Probatorio Attoreo** | Prova dell'ingerenza effettiva e dello stato doloso | Allegazione dell'inadempimento e prova del nesso causale |

## FONTI UTILIZZATE

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

**Art. 2476 Codice civile**
— Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci nella società a responsabilità limitata

**Art. 2392 Codice civile**
— Responsabilità verso la società degli amministratori nella società per azioni

**Art. 2055 Codice civile**
— Responsabilità solidale tra concorrenti nella produzione del fatto dannoso

### GIURISPRUDENZA CITATA

1. **Cassazione Civile, ordinanza 21 gennaio 2026, n. 1358**
— Esito: rigetta i ricorsi. Punto: conferma la condanna solidale del socio non amministratore per compensi professionali privi di causa giustificativa ed esclude la necessità di una puntuale quantificazione del danno fin dall'atto introduttivo.

2. **Cassazione Civile, ordinanza 13 dicembre 2025, n. 32545**
— Esito: dichiara inammissibile il ricorso. Punto: perimetra la responsabilità risarcitoria del socio non amministratore alla consapevolezza e volizione dell'atto gestorio lesivo, qualificabile come stato soggettivo doloso ed escludendo la colpa.

3. **Cassazione Civile, ordinanza 6 luglio 2023, n. 19191**

— Esito: rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Punto: esclude la configurabilità di una responsabilità generale del socio non amministratore per omessa vigilanza sulla gestione sociale o per mancata tempestiva attivazione dello scioglimento giudiziale.

AT

**Attilio Taverniti**

AUTORE • METODO GIURIDICO

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d'impresa.